



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NANDO MARTELLINI"

Infanzia - Primaria –
Secondaria di I grado

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582 - Via G. Vanni, 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 - Distretto
24°

e mail: RMIC86500P@istruzione.it

p. e. c. : RMIC86500P@pec.istruzione.it

<https://www.icmartellini.edu.it/>

Circolare n. 111

Roma, 18/11/2025

**Al DSGA
A tutto il personale Docente a TD
All'Ufficio del personale
Istituto
Al sito Web**

Oggetto: ferie del personale docente infanzia, primaria e secondaria di I gr. con incarico a tempo determinato al 30 giugno 2026 e con contratto per supplenza breve A.S. 25/26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di

stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota MIM 33016 -Reg- 1743096253389 sulla monetizzazione delle ferie non godute del personale a tempo determinato pervenuta in data 31/03/2025;

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Lazio per l'a.s. 2025/26 prevede:

15 settembre 2025	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
23 dicembre 2025 - 5 gennaio 2026	vacanze natalizie

VISTA la Delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 29/05/2025 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/26 e che ha previsto i seguenti adeguamenti nel periodo 15 settembre – 31 dicembre 2025:

15 settembre 2025	Inizio delle lezioni
13 dicembre 2025 (sabato)	Attività didattica
22 dicembre 2025	Sospensione delle attività didattiche

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

- I docenti con contratto a tempo determinato con incarico al 30 giugno 2026
- e
- i docenti con supplenza breve con contratto che comprenda il periodo natalizio di sospensione delle attività didattiche

a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie durante il periodo natalizio di sospensione delle lezioni , entro **il 5 dicembre 2025**, inserendo anche le giornate del sabato, come previsto dal CCNL vigente.

AVVISA

Quindi, i docenti con contratto a tempo determinato con incarico al 30 giugno 2026 e i docenti con supplenza breve con contratto che comprenda il periodo natalizio di sospensione delle attività didattiche, che in assenza di domanda volontaria, i suddetti periodi verranno decurtati dal computo.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Porfiri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)